



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PETROCELLI e FERRARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 2020

Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221,
in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio dell'Unione europea, del 5 maggio 2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, definisce questi materiali come « i prodotti, inclusi il *software* e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare; essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari ».

La normativa europea, così come l'elenco di prodotti a duplice uso ad essa allegato, è aggiornata periodicamente. L'intervento più recente in tal senso è l'adozione del regolamento delegato (UE) 2019/2199 della Commissione, del 17 ottobre 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio.

Nel 2016 è stata elaborata, a livello unionale, una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 428 del 2009: l'atto COM(2016) 616 def. I negoziati su tale proposta si sono arenati nel giugno 2019 ma la Commissione europea ha inserito l'atto tra le proposte pendenti prioritarie da riprendere nel 2020.

L'elenco dei prodotti, aggiornato dal suddetto regolamento delegato (UE) 2019/2199, include beni di diversa tipologia e potenziale pericolosità: dai materiali nucleari (uranio incluso) a semplici cuscinetti antifrizione, tutti utilizzabili per scopi sia civili che militari. Data la natura bivalente intrinseca di questi prodotti, spetta ai vari Paesi vigilare affinché essi non siano utilizzati in violazione degli obblighi internazionali degli

Stati, in particolare nei settori della non proliferazione e del rispetto dei diritti umani.

In Italia, con l'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), il Governo è stato delegato ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso.

La delega è stata attuata tramite l'emanazione del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, che è, oggi, la normativa nazionale di riferimento per le procedure di autorizzazione all'esportazione, al trasferimento, all'intermediazione, all'assistenza tecnica e al transito di tali prodotti. Esso disciplina altresì l'applicazione di sanzioni in materia di embarghi commerciali e le esportazioni di materiali proliferanti.

Come anticipato, la movimentazione di tali prodotti è sottoposta al controllo dello Stato, che esercita la supervisione tramite un'autorità competente, individuata prima nel Ministero dello sviluppo economico ed ora, per effetto dell'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), nel Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Sebbene la normativa vigente in Italia appaia abbastanza completa, risulta difficile, sia per il legislatore che per il pubblico, accedere ai dati relativi alle movimentazioni di prodotti a duplice uso e, conseguentemente, è pressoché impossibile individuare eventuali criticità e potenziali rimedi per la loro risoluzione.

Per rispondere a tale necessità e agevolare la trasparenza dell'intero processo, il presente disegno di legge intende modificare il

decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, al fine di prevedere che l'autorità competente invii, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione al Parlamento contenente dati concernenti i vari aspetti relativi al processo autorizzativo ed alle transazioni relative a tali materiali.

Il disegno di legge si compone di due articoli. L'articolo 1 disciplina i contenuti, le modalità di compilazione e l'*iter* della rela-

zione. L'articolo 2 reca disposizioni di coordinamento necessarie ad allineare il testo del decreto legislativo n. 221 del 2017 con le modifiche apportate dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, in quanto, a seguito della sua conversione, risultavano ancora delle incongruenze tra i due testi normativi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Relazione al Parlamento relativa alle movimentazioni di prodotti a duplice uso)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. - *(Relazione al Parlamento)*
- 1. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'Autorità competente invia al Parlamento una relazione relativa alle movimentazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente. L'Autorità competente riferisce analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro trenta giorni dalla sua trasmissione.

2. La relazione di cui al comma 1 contiene indicazioni analitiche, per tipologia, quantità e valori, relative alle autorizzazioni delle tipologie di cui all'articolo 8, comma 1, rilasciate per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione, l'assistenza tecnica ed il transito di prodotti e tecnologie a duplice uso e di prodotti a duplice uso non listati; alle autorizzazioni per il commercio di merci soggette al regolamento antitortura; alle autorizzazioni per il commercio, diretto o indiretto, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali. La relazione contiene, altresì, dati relativi alle Licenze Zero di cui all'articolo 8, comma 5, e riporta l'elenco dei casi di diniego, annullamento, revoca, sospensione o modifica delle autorizzazioni di cui all'articolo 14. La relazione riporta, infine, dati relativi alle autorizzazioni per il trasferimento di prodotti a duplice uso all'interno dell'Unione europea di cui all'articolo 15, informazioni circa l'atti-

vità ispettiva di cui all'articolo 17 e le conseguenti, eventuali, sanzioni comminate in caso di accertate violazioni. I registri di cui agli articoli 12, comma 2, e 13, comma 3, sono allegati alla relazione. La relazione è compilata, per ciascun tipo di movimentazione, secondo il modello di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

3. Entro trenta giorni dall'assegnazione, le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono un parere obbligatorio ma non vincolante sulla relazione.

4. Qualora necessario, i titolari delle autorizzazioni forniscono, su richiesta dell'Autorità competente, ulteriori elementi relativi alle attività svolte in base all'autorizzazione ottenuta, corredate dai dati sulle operazioni effettuate. Tale documentazione è parte integrante della relazione ».

Art. 2.

(Disposizioni di coordinamento)

1. Al fine di operare un adeguamento normativo alle disposizioni del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, le parole: « al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « al Ministero dello sviluppo economico »;

b) all'articolo 9, ovunque ricorrono, le parole: « Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero dello sviluppo economico »;

c) all'articolo 13, comma 1, le parole: « del Ministro dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « del Ministro degli affari esteri e della cooperazione inter-

nazionale » e le parole: « su proposta dell'Autorità competente e » sono soppresse;

d) all'articolo 17, comma 4, le parole: « del Ministro dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

2. Fino all'adozione dei decreti di cui agli articoli 13, comma 1, e 17, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, come modificati dal comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi i decreti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

ALLEGATO A
(Art. 1, comma 1)
« TABELLA A
(Art. 5-bis, comma 2)

ESPORTAZIONE/TRASFERIMENTO/INTERMEDIAZIONE/ASSISTENZA TECNICA/TRANSITO							
Estremi dell'autorizzazione	Data del rilascio	Azienda	Paese di destinazione	Quantità del materiale	Materiale	Valore (EURO)	Destinazione finale

».

€ 1,00